

Bruxelles, 29 giugno 2026
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2026/0183(NLE)**

**11304/26
ADD 9**

**POLCOM 250
COASI 120**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	29 giugno 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 341 annex
Oggetto:	ALLEGATO 5 ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo di partenariato economico globale tra l'Unione europea e l'Indonesia

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 341 annex.

All.: COM(2026) 341 annex



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, XXX
[...] (2026) XXX draft

ANNEX 5

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

**relativa alla firma dell'accordo di partenariato economico globale tra l'Unione europea e
l'Indonesia**

ELENCO IN MATERIA DI ACCESSO AL MERCATO DEGLI APPALTI PUBBLICI
DELL'UNIONE

SEZIONE A

SOGGETTI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

SEZIONE B

SOGGETTI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E LOCALE

SEZIONE C

ALTRI SOGGETTI

SEZIONE D

BENI

SEZIONE E

SERVIZI

SEZIONE F

SERVIZI DI COSTRUZIONE

SEZIONE G

NOTE GENERALI

SEZIONE H

MEZZI D'INFORMAZIONE

ELENCO IN MATERIA DI ACCESSO AL MERCATO DEGLI APPALTI PUBBLICI
DELL'INDONESIA

SEZIONE A

SOGGETTI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

SEZIONE B

SOGGETTI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E LOCALE

SEZIONE C

ALTRI SOGGETTI

SEZIONE D

BENI

SEZIONE E

SERVIZI

SEZIONE F

SERVIZI DI COSTRUZIONE

SEZIONE G

NOTE GENERALI

SEZIONE H

MEZZI D'INFORMAZIONE

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
IN MATERIA DI INDICAZIONI GEOGRAFICHE

SEZIONE A

Disposizioni legislative delle parti

Disposizioni legislative dell'Indonesia

1. Legge n. 20/2016 riguardante i marchi e le indicazioni geografiche; e
2. regolamento n. 12/2019 del ministro della Giustizia e dei diritti umani relativo alle indicazioni geografiche, quale modificato dal regolamento n. 10/2022 del ministro della Giustizia e dei diritti umani relativo alle modifiche del regolamento n. 12/2019 del ministro della Giustizia e dei diritti umani relativo alle indicazioni geografiche.

Disposizioni legislative dell'Unione

1. Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012¹;
2. regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento OCM unica), in particolare gli articoli da 92 a 111 relativi alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche, e relativi atti di esecuzione²;
3. regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008³; e
4. regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753⁴.

¹ GU L, 2024/1143, 23.4.2024.

² GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

³ GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1.

⁴ GU L, 2023/2411, 27.10.2023.

SEZIONE B

Elementi per la registrazione e il controllo delle indicazioni geografiche

Gli elementi presi in considerazione ai fini dell'articolo 12.31, paragrafi 1 e 2, sono i seguenti:

- a) un registro delle indicazioni geografiche protette nei rispettivi territori;
- b) una procedura amministrativa che consenta di verificare che le indicazioni geografiche identificano un prodotto come originario di un territorio, di una regione o di una località di una delle parti, quando una determinata qualità, la reputazione o altra caratteristica del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica;
- c) l'obbligo che un nome registrato corrisponda a uno o più prodotti specifici per i quali è stato redatto un disciplinare che può essere modificato solo mediante idonea procedura amministrativa;
- d) disposizioni di controllo applicabili alla produzione;
- e) l'applicazione della protezione dei nomi registrati mediante un'adeguata azione amministrativa da parte delle autorità pubbliche;
- f) disposizioni giuridiche che consentono l'utilizzo di un nome registrato da parte di qualsiasi operatore che commercializzi prodotti conformi al relativo disciplinare;

- g) disposizioni in materia di registrazione, che possono includere il rifiuto di registrazione di termini omonimi o parzialmente omonimi di termini registrati, di termini usati correntemente come nome comune di prodotti, di termini che includono o sono formati da nomi di varietà vegetali e di razze animali; tali disposizioni tengono conto dei legittimi interessi di tutte le persone interessate;
 - h) norme riguardanti il rapporto tra le indicazioni geografiche e i marchi, che prevedano un'eccezione limitata ai diritti conferiti in forza della legislazione sui marchi in base alla quale l'esistenza di un marchio precedente non può essere presa a pretesto per impedire la registrazione e l'uso di un nome come indicazione geografica registrata;
 - i) il diritto, per ogni produttore stabilito nella zona e che si sottopone al sistema di controllo, di fabbricare il prodotto etichettato con il nome protetto a condizione di rispettarne il disciplinare; e
 - j) una procedura di opposizione che tenga conto dei legittimi interessi dei precedenti utilizzatori dei nomi, siano essi protetti o no in quanto proprietà intellettuale.
-

CRITERI DA INCLUDERE NELLA PROCEDURA DI OPPOSIZIONE

1. Ai fini del completamento della procedura di opposizione di cui all'articolo 12.31, paragrafi 3 e 4, le parti prendono in considerazione solo le informazioni seguenti, se tale possibilità è prevista dalle proprie disposizioni legislative:

- a) un elenco di nomi con la corrispondente traslitterazione in caratteri latini;
- b) il tipo di prodotto;
- c) un invito destinato:
 - nel caso dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia un interesse legittimo a opporsi a tale protezione presentando una dichiarazione debitamente motivata, ad eccezione delle persone stabilite o residenti in Indonesia, e
 - nel caso dell'Indonesia, a qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia un interesse legittimo a opporsi a tale protezione presentando una dichiarazione debitamente motivata, ad eccezione delle persone stabilite o residenti in uno Stato membro dell'Unione.

2. Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire:
 - a) per l'Unione, alla Commissione europea se riguardano indicazioni geografiche agricole, e alla Commissione europea e all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale se riguardano prodotti artigianali e industriali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso; o
 - b) per l'Indonesia, alla direzione generale della Proprietà intellettuale del ministero della Giustizia, entro due mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso.
3. Le dichiarazioni di opposizione sono ricevibili soltanto se sono pervenute entro il termine di cui al paragrafo 2 e:
 - a) se dimostrano che la protezione del nome proposto:
 - i) nel caso di indicazioni geografiche agricole, sarebbe in conflitto con il nome di una varietà vegetale, compresa una varietà di uve da vino, o di una razza animale e potrebbe pertanto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto;
 - ii) sarebbe un nome omonimo che induce erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti siano originari di un altro territorio;
 - iii) tenuto conto della reputazione di un marchio, della notorietà e della durata di utilizzazione dello stesso, sarebbe tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto;

- iv) metterebbe a repentaglio l'esistenza di un nome totalmente o parzialmente identico o di un marchio oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione in tale avviso; o
 - b) se forniscono particolari da cui si possa desumere che il nome di cui si propongono la protezione e la registrazione è generico.
4. I criteri di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono valutati con riferimento al territorio della parte in cui è chiesta la protezione dell'indicazione geografica.
-

INDICAZIONI GEOGRAFICHE DEI PRODOTTI
DI CUI ALL'ARTICOLO 12.31, PARAGRAFI 3 E 4

SEZIONE A

Indicazioni geografiche dei prodotti dell'Unione da proteggere in Indonesia

	Stato membro	Nome dell'indicazione geografica (quale registrato nell'UE)	Classe di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]
1	Austria	Inländerrum	Liquido alcolico
2	Austria	Jägertee / Jagertee / Jagatee	Liquido alcolico
3	Austria	Steirisches Kürbiskernöl	Oli e grassi animali [olio di semi di zucca]
4	Austria	Tiroler Speck	Carni fresche, congelate e trasformate [prosciutto]
5	Croazia	Baranjski kulen	Carni fresche, congelate e trasformate [salsiccia]
6	Croazia	Dalmatinski pršut	Carni fresche, congelate e trasformate [carne stagionata]
7	Croazia	Dingač	Vino

	Stato membro	Nome dell'indicazione geografica (quale registrato nell'UE)	Classe di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]
8	Croazia	Lički krumpir	Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate [patata]
9	Croazia	Neretvanska mandarina	Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate [mandarino]
10	Cipro	Κουμανδάρια (<i>traslitterazione in alfabeto latino: Koumandaria</i>)	Vino
11	Cipro	Ζιβανία (<i>traslitterazione in alfabeto latino: Zivania</i>) / Τζιβανία (<i>traslitterazione in alfabeto latino: Tzivania</i>) / Ζιβάνα (<i>traslitterazione in alfabeto latino: Zivana</i>) / Zivania	Liquido alcolico
12	Cechia	Budějovické pivo	Birra
13	Cechia	Budějovický měšťanský var	Birra
14	Cechia	České pivo	Birra
15	Cechia	Českobudějovické pivo	Birra
16	Cechia	Žatecký chmel	Altri prodotti [luppolo]
17	Danimarca	Danablu	Formaggio
18	Finlandia	Suomalainen Vodka / Finsk Vodka / Vodka of Finland	Liquido alcolico
19	Francia	Alsace / Vin d'Alsace	Vino
20	Francia	Anjou	Vino
21	Francia	Armagnac	Liquido alcolico
22	Francia	Beaujolais	Vino

	Stato membro	Nome dell'indicazione geografica (quale registrato nell'UE)	Classe di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]
23	Francia	Bergamote de Nancy / Bergamotes de Nancy	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria e biscotteria [prodotto dolciario]
24	Francia	Bergerac	Vino
25	Francia	Beurre Charentes-Poitou / Beurre des Charentes / Beurre des Deux-Sèvres	Oli e grassi animali [burro]
26	Francia	Beurre d'Isigny	Oli e grassi animali [burro]
27	Francia	Bordeaux	Vino
28	Francia	Bourgogne	Vino
29	Francia	Brie de Meaux	Formaggio
30	Francia	Brioche vendéenne	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria e biscotteria [pane dolce]
31	Francia	Calvados	Liquido alcolico
32	Francia	Camembert de Normandie	Formaggio
33	Francia	Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy)	Carni fresche, congelate e trasformate [prodotto trasformato a base di carne d'anatra]
34	Francia	Chablis	Vino

	Stato membro	Nome dell'indicazione geografica (quale registrato nell'UE)	Classe di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]
35	Francia	Champagne*	Vino
		* IG già protetta anche in virtù di una domanda diretta in Indonesia	
36	Francia	Châteauneuf-du-Pape	Vino
37	Francia	Eau-de-vie de Cognac / Eau-de-vie des Charentes / Cognac*	Liquido alcolico
		* IG già protetta anche in virtù di una domanda diretta in Indonesia	
38	Francia	Comté	Formaggio
39	Francia	Languedoc	Vino
40	Francia	Côtes de Provence	Vino
41	Francia	Côtes du Rhône	Vino
42	Francia	Côtes du Roussillon	Vino
43	Francia	Crème d'Isigny / Crème fraîche d'Isigny	Altri prodotti di origine animale [crema]
44	Francia	Emmental de Savoie	Formaggio
45	Francia	Graves	Vino
46	Francia	Haut-Médoc	Vino
47	Francia	Huile essentielle de lavande de Haute- Provence / Essence de lavande de Haute-Provence	Olio essenziale
48	Francia	Jambon de Bayonne	Carni fresche, congelate e trasformate [carne stagionata]

	Stato membro	Nome dell'indicazione geografica (quale registrato nell'UE)	Classe di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]
49	Francia	Margaux	Vino
50	Francia	Médoc	Vino
51	Francia	Moutarde de Bourgogne	Pasta di senape [senape]
52	Francia	Pays d'Oc	Vino
53	Francia	Piment d'Espelette / Piment d'Espelette – Ezpeletako Biperra	Altri prodotti indicati nell'allegato I del trattato (spezie ecc.) [spezia]
54	Francia	Pineau des Charentes	Vino
55	Francia	Pomerol	Vino
56	Francia	Pommes et poires de Savoie / Pommes de Savoie / Poires de Savoie	Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate [mela e pera]
57	Francia	Pomme du Limousin	Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate [mela]
58	Francia	Pruneaux d'Agen	Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate [prugna]
59	Francia	Raviole du Dauphiné	Paste alimentari
60	Francia	Reblochon / Reblochon de Savoie	Formaggio
61	Francia	Rhum de sucrerie de la Baie du Galion	Liquido alcolico
62	Francia	Rhum de la Guadeloupe	Liquido alcolico
63	Francia	Rhum de la Guyane	Liquido alcolico
64	Francia	Rhum de la Martinique	Liquido alcolico
65	Francia	Rhum de la Réunion	Liquido alcolico
66	Francia	Rhum des Antilles françaises	Liquido alcolico

	Stato membro	Nome dell'indicazione geografica (quale registrato nell'UE)	Classe di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]
67	Francia	Rhum des départements français d'outre-mer	Liquido alcolico
68	Francia	Roquefort	Formaggio
69	Francia	Saint-Emilion	Vini
70	Francia	Sauternes	Vino
71	Francia	Touraine	Vino
72	Francia	Val de Loire	Vino
73	Francia	Ventoux	Vino
74	Francia	Vin de Savoie / Savoie	Vino
75	Germania, Austria, Belgio	Korn / Kornbrand	Liquido alcolico
76	Germania	Bayerisches Bier	Birra
77	Germania	Franken	Vino
78	Germania	Lübecker Marzipan	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria e biscotteria [marzapane]
79	Germania	Mittelrhein	Vino
80	Germania	Mosel	Vino
81	Germania	Münchener Bier	Birra
82	Germania	Nürnberger Bratwürste / Nürnberger Rostbratwürste	Carni fresche, congelate e trasformate [salsiccia]
83	Germania	Rheingau	Vino

	Stato membro	Nome dell'indicazione geografica (quale registrato nell'UE)	Classe di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]
84	Germania	Rheinhessen	Vino
85	Germania	Schwarzwälder Schinken	Carni fresche, congelate e trasformate [prosciutto]
86	Grecia	Ελιά Καλαμάτας (<i>traslitterazione in alfabeto latino: Elia Kalamatas</i>)	Olive da tavola e trasformate [oliva da tavola]
87	Grecia	Καλαμάτα (<i>traslitterazione in alfabeto latino: Kalamata</i>)	Oli e grassi animali [olio d'oliva]
88	Grecia	Κασέρι (<i>traslitterazione in alfabeto latino: Kasseri</i>)	Formaggio
89	Grecia	Κεφαλογραβιέρα (<i>traslitterazione in alfabeto latino: Kefalograviera</i>)	Formaggio
90	Grecia	Κορινθιακή Σταφίδα Βοστίτσα (<i>traslitterazione in alfabeto latino: Korinthiaki Stafida Vostitsa</i>)	Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate [uva]
91	Grecia	Κρόκος Κοζάνης (<i>traslitterazione in alfabeto latino: Krokos Kozanis</i>)	Altri prodotti indicati nell'allegato I del trattato [spezia]
92	Grecia	Λακωνία (<i>traslitterazione in alfabeto latino: Lakonia</i>)	Oli e grassi animali [olio d'oliva]
93	Grecia	Μαστίχα Χίου (<i>traslitterazione in alfabeto latino: Masticha Chiou</i>)	Gomme e resine naturali
94	Grecia	Νεμέα (<i>traslitterazione in alfabeto latino: Nemea</i>)	Vino
95	Grecia	Πεζά Ηρακλείου Κρήτης (<i>traslitterazione in alfabeto latino: Peza Irakliou Kritis</i>)	Oli e grassi animali [olio d'oliva]

	Stato membro	Nome dell'indicazione geografica (quale registrato nell'UE)	Classe di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]
96	Grecia	Πελοπόννησος (<i>traslitterazione in alfabeto latino: Peloponissos</i>)	Vino
97	Grecia	Ρετσίνα Αττικής (<i>traslitterazione in alfabeto latino: Retsina Attikis</i>)	Vino
98	Grecia	Σάμος (<i>traslitterazione in alfabeto latino: Samos</i>)	Vino
99	Grecia	Σητεία Λασιθίου Κρήτης (<i>traslitterazione in alfabeto latino: Sitia Lasithiou Kritis</i>)	Oli e grassi animali [olio d'oliva]
100	Grecia	Φέτα (<i>traslitterazione in alfabeto latino: Feta</i>)	Formaggio
101	Grecia	Χανιά Κρήτης (<i>traslitterazione in alfabeto latino: Chania Kritis</i>)	Oli e grassi animali [olio d'oliva]
102	Grecia, Cipro	Ούζο (<i>traslitterazione in alfabeto latino: Ouzo</i>)	Liquido alcolico
103	Ungheria, Austria	Pálinka	Liquido alcolico
104	Ungheria	Tokaj / Tokaji	Vino
105	Ungheria	Törkölypálinka	Liquido alcolico
106	Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord)	Irish Cream	Liquido alcolico
107	Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord)	Irish Whiskey / Uisce Beatha Eireannach / Irish Whisky	Liquido alcolico

	Stato membro	Nome dell'indicazione geografica (quale registrato nell'UE)	Classe di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]
108	Italia	Aceto Balsamico di Modena	Aceto
109	Italia	Brachetto d'Acqui / Acqui	Vino
110	Italia	Asiago	Formaggio
111	Italia	Asti	Vino
112	Italia	Barbaresco	Vino
113	Italia	Bardolino Superiore	Vino
114	Italia	Barolo	Vino
115	Italia	Bresaola della Valtellina	Carni fresche, congelate e trasformate [carne bovina essiccata salata]
116	Italia	Brunello di Montalcino	Vino
117	Italia	Chianti	Vino
118	Italia	Conegliano Valdobbiadene – Prosecco / Valdobbiadene – Prosecco / Conegliano – Prosecco	Vino
119	Italia	Dolcetto d'Alba	Vino
120	Italia	Fontina	Formaggio
121	Italia	Franciacorta	Vino
122	Italia	Gorgonzola*	Formaggio
		* IG già protetta anche in virtù di una domanda diretta in Indonesia	
123	Italia	Grana Padano*	Formaggio
		* IG già protetta anche in virtù di una domanda diretta in Indonesia	

	Stato membro	Nome dell'indicazione geografica (quale registrato nell'UE)	Classe di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]
124	Italia	Grappa	Liquido alcolico
125	Italia	Kiwi Latina	Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate [kiwi]
126	Italia	Lambrusco di Sorbara	Vino
127	Italia	Lambrusco Grasparossa di Castelvetro	Vino
128	Italia	Vino di Marsala	Vino
129	Italia	Mela Alto Adige / Südtiroler Apfel	Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate [mela]
130	Italia	Montepulciano d'Abruzzo	Vino
131	Italia	Mortadella Bologna	Carni fresche, congelate e trasformate [mortadella]
132	Italia	Mozzarella di Bufala Campana	Formaggio
133	Italia	Parmigiano Reggiano*	Formaggio
		* IG già protetta anche in virtù di una domanda diretta in Indonesia	
134	Italia	Pecorino Romano	Formaggio
135	Italia	Prosciutto di Parma	Carni fresche, congelate e trasformate [carni stagionate]
136	Italia	Prosciutto di San Daniele	Carni fresche, congelate e trasformate [carni stagionate]
137	Italia	Prosciutto Toscano	Carni fresche, congelate e trasformate [carni stagionate]

	Stato membro	Nome dell'indicazione geografica (quale registrato nell'UE)	Classe di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]
138	Italia	Prosecco	Vino
139	Italia	Provolone Valpadana	Formaggio
140	Italia	Sicilia	Vino
141	Italia	Soave	Vino
142	Italia	Taleggio	Formaggio
143	Italia	Toscano / Toscana	Vino
144	Italia	Veneto	Vino
145	Italia	Vino Nobile di Montepulciano	Vino
146	Lituania	Originali lietuviška degtinė / Original Lithuanian vodka	Liquido alcolico
147	Paesi Bassi	Edam Holland	Formaggio
148	Paesi Bassi, Belgio, Francia, Germania	Genièvre / Jenever / Genever	Liquido alcolico
149	Paesi Bassi	Gouda Holland	Formaggio
150	Paesi Bassi	Hollandse geitenkaas	Formaggio
151	Polonia	Polska Wódka / Polish vodka	Liquido alcolico
152	Polonia	Herbal vodka from the North Podlasie Lowland aromatised with an extract of bison grass / Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej	Liquido alcolico
153	Portogallo	Aguardente Bagaceira Alentejo	Liquido alcolico
154	Portogallo	Aguardente Bagaceira Bairrada	Liquido alcolico

	Stato membro	Nome dell'indicazione geografica (quale registrato nell'UE)	Classe di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]
155	Portogallo	Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes	Liquido alcolico
156	Portogallo	Aguardente de Vinho Alentejo	Liquido alcolico
157	Portogallo	Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes	Liquido alcolico
158	Portogallo	Aguardente de Vinho Douro	Liquido alcolico
159	Portogallo	Aguardente de Vinho Lourinhã	Liquido alcolico
160	Portogallo	Aguardente de Vinho Ribatejo	Liquido alcolico
161	Portogallo	Alentejo	Vino
162	Portogallo	Algarve	Vino
163	Portogallo	Beira Interior	Vino
164	Portogallo	Dão	Vino
165	Portogallo	Douro	Vino
166	Portogallo	Madeira / Vinho da Madeira / Madère / Vin de Madère / Madera / Madeira Wein / Madeira Wine / Vino di Madera / Madeira Wijn	Vino
167	Portogallo	Medronho do Algarve	Liquido alcolico
168	Portogallo	Mel dos Açores	Altri prodotti di origine animale [miele]
169	Portogallo	Palmela	Vino
170	Portogallo	Península de Setúbal	Vino
171	Portogallo	Pêra Rocha do Oeste	Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate [pera]
172	Portogallo	Pico	Vino

	Stato membro	Nome dell'indicazione geografica (quale registrato nell'UE)	Classe di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]
173	Portogallo	Porto / Port / vinho do Porto / Port Wine / vin de Porto / Oporto / Portvin / Portwein / Portwijn	Vino
174	Portogallo	Queijo S. Jorge	Formaggio
175	Portogallo	Rum da Madeira	Liquido alcolico
176	Portogallo	Trás-os-Montes	Vino
177	Portogallo	Vinho Verde	Vino
178	Romania	Cotnari	Vino
179	Romania	Dealul Mare	Vino
180	Romania	Murfatlar	Vino
181	Svezia	Svensk Vodka / Swedish Vodka	Liquido alcolico
182	Slovacchia	Vinohradnícka oblas' Tokaj	Vino
183	Slovenia	Kranjska klobasa	Carni fresche, congelate e trasformate [prosciutto]
184	Slovenia	1. Kraški pršut	Carni fresche, congelate e trasformate [salsiccia]
185	Slovenia	Štajersko prekmursko bučno olje	Oli e grassi animali [olio]
186	Slovenia	Teran	Vino
187	Spagna	Alicante	Vino
188	Spagna	Antequera	Oli e grassi animali [olio d'oliva]
189	Spagna	Azafrán de la Mancha	Altri prodotti indicati nell'allegato I del trattato [spezia]

	Stato membro	Nome dell'indicazione geografica (quale registrato nell'UE)	Classe di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]
190	Spagna	Baena	Oli e grassi animali [olio d'oliva]
191	Spagna	Bierzo	Vino
192	Spagna	Brandy de Jerez	Liquido alcolico
193	Spagna	Cataluña / Catalunya	Vino
194	Spagna	Cava	Vino
195	Spagna	Cítricos Valencianos / Cítrics Valencians	Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate [arance, mandarini e limoni]
196	Spagna	Empordà	Vino
197	Spagna	Jabugo	Carni fresche, congelate e trasformate [carne stagionata]
198	Spagna	Jamón de Teruel / Paleta de Teruel	Carni fresche, congelate e trasformate [carne stagionata]
199	Spagna	Jerez-Xérès-Sherry / Jerez / Xérès / Sherry	Vino
200	Spagna	Jijona	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria e biscotteria [torrone]
201	Spagna	Jumilla	Vino
202	Spagna	La Mancha	Vino
203	Spagna	Málaga	Vino
204	Spagna	Manzanilla de Sanlúcar / Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda / Manzanilla- Sanlúcar de Barrameda / Manzanilla	Vino

	Stato membro	Nome dell'indicazione geografica (quale registrato nell'UE)	Classe di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]
205	Spagna	Navarra	Vino
206	Spagna	Pacharán navarro	Liquido alcolico
207	Spagna	Penedès	Vino
208	Spagna	Priego de Córdoba	Oli e grassi animali [olio d'oliva]
209	Spagna	Priorat / Priorato	Vino
210	Spagna	Queso Manchego	Formaggio
211	Spagna	Rías Baixas	Vino
212	Spagna	Ribera del Duero	Vino
213	Spagna	Rioja	Vino
214	Spagna	Rueda	Vino
215	Spagna	Sierra de Segura	Oli e grassi animali [olio d'oliva]
216	Spagna	Sierra Mágina	Oli e grassi animali [olio d'oliva]
217	Spagna	Somontano	Vino
218	Spagna	Toro	Vino
219	Spagna	Turrón de Alicante	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria e biscotteria [torrone]
220	Spagna	Valdepeñas	Vino
221	Spagna	Valencia	Vino

SEZIONE B

Indicazioni geografiche dei prodotti dell'Indonesia da proteggere nell'Unione

	Nome dell'indicazione geografica (quale registrato in Indonesia)	Classe di prodotto
1	Kopi Arabika Kintamani Bali	Caffè
2	Lada Putih Muntok	Pepe
3	Susu Kuda Sumbawa	Latte
	* IG già protetta anche in virtù di una domanda diretta nell'UE	
4	Kangkung Lombok	Spinaci
5	Madu Sumbawa	Miele
6	Beras Adan Krayan	Riso
7	Kopi Arabika Flores Bajawa	Caffè
8	Purwaceng Dieng	Frutta
9	Carica Dieng	Frutta
10	Vanili Kep. Alor	Vaniglia
11	Kopi Arabika Kalosi Enrekang	Caffè
12	Ubi Cilembu Sumedang	Patata dolce
13	Salak Pondoh Sleman Jogja	Salak (Salacca zalacca)
14	Minyak Nilam Aceh	Olio
15	Kopi Arabika Java Preanger	Caffè
16	Kopi Arabika Java Ijen-Raung	Caffè
17	Bandeng Asap Sidoarjo	Cefalone
18	Kopi Arabika Toraja	Caffè

	Nome dell'indicazione geografica (quale registrato in Indonesia)	Classe di prodotto
19	Kopi Robusta Lampung	Caffè
20	Mete Kubu Bali	Frutta di acagiù
21	Gula Kelapa Kulonprogo Jogja	Zucchero
	* IG già protetta anche in virtù di una domanda diretta nell'UE	
22	Kopi Arabika Java Sindoro-Sumbing	Caffè
23	Kopi Arabika Sumatera Simalungun	Caffè
24	Kopi Liberika Tungkal Jambi	Caffè
25	Cengkeh Minahasa	Chiodi di garofano
26	Beras Pandanwangi Cianjur	Riso
27	Kopi Robusta Semendo	Caffè
28	Pala Siau	Noce moscata
29	Teh Java Preanger	Tè
30	Garam Amed Bali*	Sale
	* IG già protetta anche in virtù di una domanda diretta nell'UE	
31	Jeruk Keprok Gayo-Aceh	Arancia
32	Kopi Liberika Rangsang Meranti	Caffè
33	Lada Hitam Lampung	Pepe
34	Kayumanis Koerintji	Cannella
35	Kopi Arabika Sumatera Mandailing	Caffè
36	Pala Tomandin Fakfak	Noce moscata
37	Jeruk SoE Mollo	Arancia
38	Cengkeh Moloku Kie Raha	Chiodi di garofano
39	Mete Muna	Frutta di acagiù

	Nome dell'indicazione geografica (quale registrato in Indonesia)	Classe di prodotto
40	Kopi Robusta Temanggung	Caffè
41	Sawo Sukatali Sumedang	Frutta
42	Kopi Robusta Empat Lawang	Caffè
43	Duku Komering	Frutta
44	Kopi Arabika Sumatera Koerintji	Caffè
45	Kopi Robusta Pinogu	Caffè
46	Kopi robusta Pupuan Bali	Caffè
47	Kopi Robusta Tambora	Caffè
48	Kopi Arabika Sumatera Lintong	Caffè
49	Beras Raja Uncak Kapuas Hulu	Riso
50	Kopi Arabika Flores Manggarai	Caffè
51	Kopi Arabika Sipirok	Caffè
52	Kopi Arabika Pulo Samosir	Caffè
53	Bareh Solok	Riso
54	Pala Dukono Halmahera Utara	Noce moscata
55	Kopi Robusta Kepahiang	Caffè
56	Ikan Uceng Temanggung	Pesce
57	Sidat Marmorata Poso	Pesce
58	Kopi Robusta Sidikalang	Caffè
59	Gula Lontar Rote	Zucchero
60	Kopi Robusta Java Bogor	Caffè
61	Kopi Arabika Baliem Wamena	Caffè
62	Kopi Robusta Pasuruan	Caffè
63	Sagu Lingga	Farina di sago

	Nome dell'indicazione geografica (quale registrato in Indonesia)	Classe di prodotto
64	Kopi Arabika Tanah Karo	Caffè
65	Kopi Robusta Rejang Lebong Bengkulu	Caffè
66	Lada Malonan Kutai Kartanegara Kaltim	Pepe
67	Pala Kepulauan Banda	Semi di noce moscata
68	Garam Gunung Krayan	Sale di montagna
69	Lada Luwu Timur	Pepe
70	Kopi Arabika Gayo*	Caffè
	* IG già protetta anche in virtù di una domanda diretta nell'UE	
71	Kopi Robusta Pagar Alam	Caffè
72	Salak Sibatana Karangasem Bali	Salak (Salacca zalacca)

NORME SPECIFICHE PER L'INDONESIA SULLE IMPRESE PUBBLICHE

1. Il capo 13 (Concorrenza), sezione C, non si applica all'adozione, all'applicazione o all'attuazione dei processi di azionarizzazione, ristrutturazione o cessione di attività di proprietà o sotto il controllo dell'Indonesia, a condizione che tali operazioni siano effettuate senza discriminare le imprese dell'Unione che commerciano con l'Indonesia o che investono in Indonesia.
2. L'articolo 13.17 non si applica all'acquisto di beni o servizi da parte di un'impresa pubblica presso PMI indonesiane, se tale acquisto è effettuato a norma delle disposizioni legislative e regolamentari indonesiane o di una misura governativa.
3. Il capo 13 (Concorrenza), sezione C, si applica solo alle imprese pubbliche elencate di seguito a decorrere dal 23 settembre 2025 e ai loro successori, e rimane applicabile indipendentemente da qualsiasi modifica, totale o parziale, delle attività delle imprese pubbliche elencate. L'Indonesia notifica all'Unione suddette eventuali modifiche delle imprese pubbliche elencate:
 - a) PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk;
 - b) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
 - c) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk;
 - d) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;

- e) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk;
- f) PT Semen Indonesia (Persero) Tbk;
- g) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk;
- h) PT Jasa Marga (Persero) Tbk;
- i) PT Krakatau Steel (Persero) Tbk;
- j) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero);
- k) PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero);
- l) PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero);
- m) PT Danareksa (Persero);
- n) PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
- o) PT Pos Indonesia (Persero);
- p) PT Biofarma (Persero);

- q) PT Kereta Api Indonesia (Persero), eccetto le sue attività connesse allo sviluppo e alla gestione della ferrovia ad alta velocità tra Giacarta e Bandung a norma del regolamento presidenziale n. 107, anno 2015, riguardante l'accelerazione dell'organizzazione delle infrastrutture e degli impianti per la ferrovia ad alta velocità tra Giacarta e Bandung, e i relativi regolamenti, comprese eventuali modifiche future;
- r) PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), eccetto le sue attività connesse all'obiettivo di fornire e garantire le scorte e la sicurezza alimentari a livello nazionale a norma della legge n. 18, anno 2012, riguardante l'alimentazione, e i relativi regolamenti, compreso il regolamento presidenziale n. 125, anno 2022, riguardante l'attuazione delle riserve alimentari governative, e comprese eventuali modifiche future;
- s) PT Mineral Industri Indonesia (Persero), eccetto le sue attività connesse alla vendita di carbone e minerali a norma della legge n. 4, anno 2009, riguardante l'estrazione di minerali e carbone, quale modificata dalla legge n. 3, anno 2020, e i relativi regolamenti, comprese eventuali modifiche future;
- t) PT Perkebunan Nusantara III (Persero), eccetto le sue attività connesse alla produzione di determinate colture o materie prime a norma del regolamento presidenziale n. 40, anno 2023, riguardante l'accelerazione dell'autosufficienza nazionale in relazione allo zucchero e la fornitura di bioetanolo come biocarburante;
- u) PT Pertamina (Persero), eccetto le sue attività connesse alla fornitura di petrolio e gas sovvenzionati a norma del regolamento presidenziale n. 191, anno 2014, riguardante l'approvvigionamento, la distribuzione e il prezzo al dettaglio dell'olio combustibile, comprese eventuali modifiche future;

- v) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), eccetto le sue attività connesse alla distribuzione di energia elettrica a norma della legge n. 30, anno 2009, riguardante l'energia elettrica, e i relativi regolamenti, comprese eventuali modifiche future; e
- w) PT Pupuk Indonesia (Persero), eccetto le sue attività connesse alla fornitura di fertilizzanti sovvenzionati a norma del regolamento del ministro del Commercio n. 4, anno 2023, riguardante l'acquisto e la distribuzione di fertilizzanti sovvenzionati per il settore agricolo e del regolamento del ministro dell'Agricoltura n. 10, anno 2022, riguardante il meccanismo di assegnazione e il prezzo massimo al dettaglio dei fertilizzanti sovvenzionati per il settore agricolo, comprese eventuali modifiche future.

4. Nonostante il paragrafo 3 del presente allegato, l'articolo 13.17, paragrafo 2, lettera a), non si applica alle attività commerciali delle imprese pubbliche relative all'acquisto di beni o servizi finalizzato all'adempimento di un incarico di servizio pubblico quale principalmente elencato al paragrafo 3. L'Indonesia notifica all'Unione qualsiasi modifica di tale incarico di servizio pubblico quale descritto nell'elenco delle imprese pubbliche di cui al paragrafo 3 del presente allegato.

5. L'Indonesia può aggiungere imprese pubbliche all'elenco di cui al paragrafo 3 del presente allegato. Tale aggiunta è soggetta a riesame da parte del comitato per il commercio un anno dopo la data di applicazione del presente allegato e successivamente almeno ogni tre anni. A seguito di tale riesame o su richiesta di una delle parti, il comitato per il commercio può decidere, a norma dell'articolo 24.2, di modificare l'elenco di cui al paragrafo 3 del presente allegato.

ELENCO DEI PRODOTTI ENERGETICI

1. Gas naturale, inclusi gas naturale liquefatto e gas di petrolio liquefatto (GPL) (SA 27.11);
 2. energia elettrica (SA 27.16);
 3. petrolio greggio (SA da 27.09 a 27.10);
 4. combustibili solidi (SA 27.01, 27.02 e 27.04);
 5. biogas (SA 38.25); e
 6. biodiesel (SA 38.26).
-

ELENCO DELLE MATERIE PRIME

1. Sale, zolfo, terre e pietre, gessi, calce e cementi (SA 25);
2. minerali, scorie e ceneri (SA 26), esclusi uranio e torio (SA 26.12), ma inclusa la monazite (SA 26.12.20.10);
3. merci comprese nel codice SA 27;
4. prodotti chimici inorganici (SA 28), esclusi elementi radioattivi e isotopi (SA 28.44, 28.45);
5. prodotti chimici organici (SA 29), esclusi prodotti farmaceutici e chimici speciali;
6. concimi (SA 31);
7. grafite (SA 38011000);
8. iniziatori di reazione, acceleranti di reazione e preparazioni catalitiche, non nominati né compresi altrove: aventi come sostanza attiva il nichel o un composto del nichel (SA 3815 11 00);
9. gomma naturale (SA 40);

10. pelli gregge, pelli e cuoio (SA 41);
 11. paste di legno (SA 47); e
 12. metalli di base e preziosi e minerali trasformati (ex SA 71 e 72; da 74 a 76; da 78 a 81).
-

REGOLAMENTO DI PROCEDURA

I. Notifiche

1. Qualsiasi richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento (di seguito "notifica"):
 - a) del collegio, è inviato a entrambe le parti contemporaneamente;
 - b) di una parte, indirizzato al collegio, è inviato contemporaneamente in copia all'altra parte; e
 - c) di una parte, indirizzato all'altra parte, è inviato contemporaneamente in copia al collegio, come opportuno.

Salvo prova contraria, tale notifica si considera presentata alla data in cui è stata inviata.

2. Tutte le notifiche sono indirizzate rispettivamente alla direzione generale del Commercio della Commissione europea e al ministero del Commercio dell'Indonesia.

3. Gli errori materiali di scarsa importanza contenuti in una notifica relativa a un procedimento del collegio possono essere corretti mediante presentazione di un nuovo documento in cui siano chiaramente indicate le modifiche.

4. Se l'ultimo giorno utile per la presentazione di un documento coincide con un giorno non lavorativo delle istituzioni dell'Unione o del governo dell'Indonesia, il termine per la presentazione del documento scade il primo giorno lavorativo successivo. Per determinare l'inizio e la fine di un giorno di calendario, si applica il fuso orario della parte convenuta.

II. Nomina dei membri del collegio

5. Se, a norma dell'articolo 22.6, un membro del collegio è estratto a sorte, il copresidente del comitato per il commercio della parte attrice comunica sollecitamente al copresidente del comitato per il commercio della parte convenuta la data, l'ora e il luogo dell'estrazione a sorte. La parte convenuta può, se lo desidera, assistere all'estrazione a sorte. L'estrazione a sorte è comunque effettuata con la parte o le parti che sono presenti.

6. Il copresidente del comitato per il commercio della parte attrice notifica per iscritto, anche in forma elettronica, ogni persona scelta come membro del collegio. Ciascuna persona conferma a entrambe le parti la propria disponibilità entro cinque giorni dalla data di ricevimento della notifica.

7. Ai fini dell'articolo 22.6, il copresidente del comitato per il commercio della parte attrice estrae a sorte il membro del collegio o il presidente:

- a) se un sottoelenco di cui all'articolo 22.7, paragrafo 2, lettera a) o b), non è ancora stato compilato, tra le persone formalmente proposte da una parte come membri del collegio per il sottoelenco della parte o, in mancanza di queste, tra le persone formalmente proposte dall'altra parte per il sottoelenco di tale parte;
- b) se il sottoelenco di cui all'articolo 22.7, paragrafo 2, lettera c), non è ancora stato compilato, tra le persone formalmente proposte da una o da entrambe le parti per il sottoelenco dei presidenti.

III. Spese

8. Le parti concordano, al più tardi al momento in cui tutti i membri del collegio hanno accettato la loro nomina conformemente all'articolo 22.6, paragrafo 6, il compenso e le spese dei membri del collegio e degli assistenti, predispongono i contratti di nomina necessari e si adoperano affinché siano firmati sollecitamente. Il comitato per il commercio può adottare una decisione che stabilisce i parametri o altri dettagli per il compenso e le spese dei membri del collegio e del mediatore, comprese eventuali spese connesse che possano essere sostenute nel corso del procedimento del collegio. Salvo se altrimenti disposto da tale decisione, il compenso e le spese dei membri del collegio si basano sulle norme dell'OMC. Il compenso di un assistente o degli assistenti di ciascun membro del collegio non supera il 50 % del compenso di tale membro del collegio. Il presente punto si applica ai mediatori, *mutatis mutandis*.

IV. Riunione organizzativa

9. Salvo se altrimenti convenuto, le parti si riuniscono con il collegio entro sette giorni dalla sua costituzione al fine di individuare le questioni che le parti o il collegio ritengono opportuno affrontare, tra cui le procedure di lavoro e il calendario del procedimento.

I membri del collegio e i rappresentanti delle parti possono partecipare a tale riunione con qualsiasi mezzo appropriato, compresi telefono, videoconferenza o altri mezzi di comunicazione elettronici.

V. Comunicazioni scritte

10. La parte attrice presenta la propria comunicazione scritta entro 20 giorni dalla data di costituzione del collegio. La parte convenuta presenta la propria comunicazione scritta entro 20 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione scritta della parte attrice.

11. Se la parte convenuta solleva nuove questioni o difese non trattate dalla parte attrice, quest'ultima può scegliere di presentare una seconda comunicazione scritta entro 15 giorni dalla data di ricevimento della prima comunicazione scritta della parte convenuta. La parte attrice valuta se vi sia un sufficiente vantaggio nel presentare una seconda comunicazione scritta a fronte dell'ulteriore prolungamento dei tempi. In caso affermativo, la parte convenuta può presentare la propria risposta entro 15 giorni dalla data di ricevimento della seconda comunicazione scritta della parte attrice.

VI. Funzionamento del collegio

12. Il presidente del collegio presiede tutte le riunioni. Il collegio può delegare al presidente il potere di adottare decisioni di carattere amministrativo e procedurale.

12 BIS. Salvo se altrimenti disposto nel capo 22 (Risoluzione delle controversie) o nel presente allegato, il collegio può utilizzare qualsiasi mezzo appropriato per svolgere la propria attività, compresi telefono, videoconferenza o altri mezzi di comunicazione elettronica.

13. Soltanto i membri del collegio possono partecipare alle discussioni del medesimo, ma quest'ultimo può autorizzare i loro assistenti a presenziare a tali discussioni.

14. La stesura delle decisioni e delle relazioni è di competenza esclusiva del collegio e non può essere delegata.

15. Qualora sorga una questione procedurale non disciplinata dalle disposizioni del capo 22 (Risoluzione delle controversie) e dei relativi allegati, il collegio può, previa consultazione delle parti, adottare una procedura appropriata, compatibile con tali disposizioni.

16. Qualora ritenga necessario modificare un termine del procedimento diverso da quelli stabiliti nel capo 22 (Risoluzione delle controversie) o introdurre qualsiasi altro adeguamento di carattere procedurale o amministrativo, il collegio, previa consultazione delle parti, comunica loro per iscritto, anche in forma elettronica, i motivi della modifica o dell'adeguamento indicando il termine o l'adeguamento necessario. Ciascuna parte può proporre al collegio tali adeguamenti di carattere procedurale o amministrativo.

VII. Sostituzione

17. Se una parte ritiene che un membro del collegio non si conformi alle prescrizioni dell'allegato 22-B (Codice di condotta per i membri del collegio e i mediatori) e debba pertanto essere sostituito, essa ne dà notifica all'altra parte entro 15 giorni dal momento in cui ha ottenuto prove sufficienti della presunta non conformità alle prescrizioni dell'allegato 22-B (Codice di condotta per i membri del collegio e i mediatori) da parte del membro del collegio.

18. Le parti si consultano entro 15 giorni dalla data della notifica di cui al punto 17. Esse informano il membro del collegio della presunta inosservanza e possono chiedergli di adottare misure per porvi rimedio. Le parti possono inoltre, di comune accordo, rimuovere il membro del collegio e designarne uno nuovo conformemente all'articolo 22.6.

19. Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire un membro del collegio diverso dal presidente del collegio, ciascuna parte può chiedere che la questione sia sottoposta al presidente del collegio, la cui decisione è definitiva.

Se il presidente del collegio constata che il membro del collegio non si conforma alle prescrizioni dell'allegato 22-B (Codice di condotta per i membri del collegio e i mediatori), tale membro è rimosso e un nuovo membro è designato conformemente all'articolo 22.6.

20. Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire il presidente, ciascuna parte può chiedere che la questione sia sottoposta a una delle altre persone del sottoelenco di presidenti stilato a norma dell'articolo 22.7. Il suo nome è estratto a sorte dal copresidente del comitato per il commercio della parte richiedente o dal delegato di tale copresidente. La decisione della persona designata circa la necessità di sostituire il presidente è definitiva.

Se tale persona constatata che il presidente non si conforma alle prescrizioni dell'allegato 22-B (Codice di condotta per i membri del collegio e i mediatori), il presidente è rimosso e un nuovo presidente è designato conformemente all'articolo 22.6.

VIII. Udienze

21. In base al calendario stabilito a norma del punto 9 del presente allegato, previa consultazione delle parti e degli altri membri del collegio, il presidente del collegio notifica alle parti la data, l'ora e il luogo dell'udienza. Tali informazioni sono rese pubbliche dalla parte in cui ha luogo l'udienza, a meno che questa non si svolga a porte chiuse.

22. Salvo se altrimenti convenuto dalle parti, l'udienza ha luogo a Bruxelles se la parte attrice è l'Indonesia e a Giacarta se la parte attrice è l'Unione. La parte convenuta sostiene le spese derivanti dall'organizzazione logistica dell'udienza.

22 BIS. Nonostante il punto 22, il collegio, su richiesta di una parte, può decidere di tenere un'udienza virtuale o ibrida e prendere gli opportuni provvedimenti al riguardo, tenendo conto del diritto al giusto processo e della necessità di garantire la trasparenza conformemente all'articolo 22.34.

23. Il collegio può organizzare altre udienze con l'accordo delle parti.

24. Tutti i membri del collegio sono presenti per l'intera durata dell'udienza.

25. Salvo se altrimenti convenuto dalle parti, indipendentemente dal carattere pubblico dell'udienza, possono assistere a quest'ultima:

- a) i rappresentanti di una parte;
- b) i consulenti;
- c) gli assistenti e il personale amministrativo;
- d) gli interpreti, i traduttori e gli stenotipisti del collegio; e
- e) gli esperti, in base a quanto deciso dal collegio a norma dell'articolo 22.22, paragrafo 2.

26. Entro i cinque giorni precedenti la data dell'udienza ciascuna parte trasmette al collegio e all'altra parte l'elenco dei nominativi delle persone che nel corso dell'udienza interverranno oralmente per conto di tale parte e degli altri rappresentanti e consulenti che assisteranno all'udienza.

27. Il collegio conduce l'udienza nel modo seguente, provvedendo affinché la parte attrice e la parte convenuta dispongano di un tempo equivalente per le argomentazioni e le confutazioni:

- a) argomentazioni:
 - i) argomentazione della parte attrice;
 - ii) argomentazione della parte convenuta;

b) confutazioni:

- i) replica della parte attrice;
- ii) controreplica della parte convenuta.

28. Il collegio può rivolgere domande alle parti in qualsiasi momento dell'udienza.

29. Il collegio provvede affinché la trascrizione o la registrazione audio e video dell'udienza sia preparata e trasmessa alle parti appena possibile dopo l'udienza. Le parti possono formulare osservazioni sulla trascrizione o sulla registrazione audio e video e il collegio può tenerne conto e trasmettere quanto prima alle parti l'eventuale versione riveduta della trascrizione. Il costo di una trascrizione integrale o di una registrazione audio e video è ripartito equamente tra le parti.

30. Entro dieci giorni dalla data dell'udienza ciascuna parte può trasmettere una comunicazione scritta supplementare in merito a qualsiasi questione sollevata durante l'udienza.

IX. Domande scritte

31. Il collegio può rivolgere domande scritte a una o a entrambe le parti in qualsiasi momento del procedimento. Le domande rivolte a una parte sono inviate in copia all'altra parte.

32. Ciascuna parte trasmette all'altra parte una copia delle proprie risposte alle domande formulate dal collegio. L'altra parte ha la possibilità di presentare osservazioni scritte in merito alle risposte della parte entro sei giorni dal ricevimento di tale copia.

X. Riservatezza

33. Ciascuna parte e il collegio trattano come riservate le informazioni considerate tali a norma del punto 33 BIS. La parte che trasmetta al collegio una comunicazione scritta contenente informazioni riservate fornisce anche, entro 15 giorni, una comunicazione priva delle informazioni riservate che può essere divulgata al pubblico.

33 BIS. Costituiscono informazioni riservate:

- a) le informazioni commerciali riservate;
- b) le informazioni protette dalla pubblicazione a norma del presente accordo;
- c) le informazioni protette dalla pubblicazione in forza del diritto della parte attrice, se si tratta di informazioni della parte attrice, e in forza del diritto della parte convenuta, se si tratta di informazioni della parte convenuta; o
- d) informazioni la cui divulgazione impedirebbe l'applicazione della legge.

In caso di disaccordo tra le parti sul carattere riservato delle informazioni, la decisione spetta al collegio, su richiesta di una parte, previa consultazione delle parti.

34. Nessuna disposizione del presente allegato preclude a una parte la possibilità di rendere pubblica la propria posizione, purché nel fare riferimento alle informazioni comunicate dall'altra parte non divulghi informazioni indicate come riservate da quest'ultima.

35. Il collegio si riunisce a porte chiuse quando le comunicazioni e le argomentazioni di una parte contengono informazioni riservate. Le parti rispettano la riservatezza delle udienze del collegio se queste si svolgono a porte chiuse.

XI. Contatti unilaterali

36. Il collegio non si riunisce né comunica con una parte in assenza dell'altra parte.

37. Nessun membro del collegio discute un aspetto della questione oggetto del procedimento con una delle parti o con entrambe in assenza degli altri membri.

37 BIS. Le parti non devono avere alcun contatto con i membri del collegio. I contatti tra le parti e le persone proposte per la designazione a membri del collegio si limitano alle questioni relative alla procedura di selezione e alla nomina.

XII. Comunicazioni *amicus curiae*

38. Il collegio può ricevere comunicazioni scritte non richieste da persone fisiche di una parte o da persone giuridiche stabilite nel territorio di una parte indipendenti dai governi delle parti, purché tali comunicazioni:

- a) pervengano al collegio entro una data fissata dal collegio stesso, che non può essere successiva alla data fissata per la prima comunicazione scritta della parte convenuta;

- b) siano concise, in nessun caso più lunghe di 15 pagine battute con interlinea doppia, compresi gli eventuali allegati;
- c) riguardino direttamente una questione di fatto o di diritto esaminata dal collegio e la persona fisica o giuridica interessata spieghi in che modo la comunicazione possa aiutare il collegio a determinare tale questione di fatto o di diritto apportando una prospettiva, una conoscenza particolare o un'analisi diversa da quella delle parti;
- d) contengano una descrizione della persona che le presenta, compresi la sua cittadinanza in caso di persona fisica o il luogo di stabilimento in caso di persona giuridica, la natura delle sue attività, il suo status giuridico, i suoi obiettivi generali e le sue fonti di finanziamento;
- e) precisino la natura dell'interesse della persona nel quadro del procedimento del collegio; e
- f) siano redatte nella lingua di lavoro scelta conformemente al punto 42 del presente allegato.

Le parti possono convenire di modificare le condizioni di cui alle lettere da a) a f) entro cinque giorni dalla data di costituzione del collegio.

39. Le comunicazioni sono inviate alle parti perché possano formulare le loro osservazioni. Le parti possono presentare osservazioni al collegio entro dieci giorni dalla data del loro ricevimento.

40. Nella propria relazione il collegio elenca tutte le comunicazioni ricevute a norma del punto 38 del presente allegato. Il collegio non è tenuto a esaminare nella propria relazione le argomentazioni contenute in dette comunicazioni. Se esamina tali argomentazioni, il collegio tiene conto anche delle eventuali osservazioni formulate dalle parti ai sensi del punto 39 del presente allegato.

XIII. Casi urgenti

41. Nei casi urgenti di cui all'articolo 22.11, il collegio, previa consultazione delle parti, adegua ove opportuno i termini previsti nel presente allegato. Il collegio notifica tali adeguamenti alle parti.

XIV. Traduzione e interpretazione

42. Durante le consultazioni di cui all'articolo 22.4 ed entro la data della riunione di cui al punto 9 del presente allegato, le parti si adoperano per concordare una lingua di lavoro comune ai fini del procedimento dinanzi al collegio. Qualora le parti non riescano a concordare una lingua di lavoro comune, la lingua di lavoro della procedura del collegio è la lingua in cui è stato negoziato l'accordo.

43. La parte che presenti un documento in una lingua diversa dalla lingua di lavoro ne trasmette contemporaneamente una traduzione in una lingua di lavoro a proprie spese.

44. Le relazioni e le decisioni del collegio sono redatte nella lingua di lavoro.

45. Le parti possono formulare osservazioni sull'accuratezza della traduzione di qualsiasi documento nella lingua di lavoro conformemente al punto 43.

XV. Altre procedure

46. I termini stabiliti nel presente allegato sono adeguati conformemente ai termini speciali previsti per l'adozione di una relazione o di una decisione da parte del collegio nel procedimento a norma degli articoli 22.15, 22.16, 22.17, 22.18 e 22.19.

CODICE DI CONDOTTA PER I MEMBRI DEL COLLEGIO E I MEDIATORI

I. Principi fondamentali

1. Al fine di garantire l'integrità e l'imparzialità del meccanismo di risoluzione delle controversie, ciascun candidato e membro del collegio:
 - a) prende conoscenza del presente allegato;
 - b) è indipendente e imparziale;
 - c) evita i conflitti di interesse diretti e indiretti;
 - d) evita qualsiasi irregolarità o parzialità e parvenza di irregolarità o parzialità;
 - e) osserva norme di condotta rigorose; e
 - f) non è influenzato da interessi personali, da pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall'opinione pubblica, dalla lealtà verso una parte o dal timore di critiche.
2. I membri del collegio non contraggono obblighi né accettano vantaggi, direttamente o indirettamente, che possano in qualunque modo ostacolare o apparire d'ostacolo al corretto adempimento delle loro funzioni.

3. I membri del collegio non usano la propria posizione in seno al collegio per interessi personali o privati. I membri del collegio si astengono da qualsiasi atto che possa dare l'impressione che altre persone si trovino in posizione tale da poterli influenzare.
4. I membri del collegio non consentono che la propria condotta o il proprio giudizio siano influenzati da relazioni o responsabilità, presenti o passate, di ordine finanziario, commerciale, professionale, personale o sociale.
5. I membri del collegio evitano di instaurare relazioni o di acquisire interessi finanziari che potrebbero influire sulla loro imparzialità o dare ragionevolmente adito a una parvenza di irregolarità o di parzialità.

II. Obblighi di dichiarazione

6. Prima di accettare la nomina a membro del collegio a norma dell'articolo 22.6, il candidato cui sia richiesto di esercitare tale funzione dichiara per iscritto alle parti l'esistenza di qualsiasi interesse, relazione o fatto che potrebbe influire sulla sua indipendenza o sulla sua imparzialità o dare ragionevolmente adito a una parvenza di irregolarità o di parzialità nel procedimento. A tal fine, il candidato compie ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza dell'esistenza di tali interessi, relazioni e fatti, compresi interessi di ordine finanziario, professionale, lavorativo o familiare.
7. L'obbligo di dichiarazione di cui al punto 6 è permanente e impone a ogni membro del collegio di dichiarare interessi, relazioni e fatti di simile natura, in qualsiasi fase del procedimento essi intervengano.

8. I candidati o i membri del collegio comunicano per iscritto al comitato per il commercio le questioni attinenti a violazioni effettive o potenziali del presente allegato, non appena ne vengono a conoscenza, affinché siano esaminate dalle parti.

III. Doveri dei membri del collegio

9. In seguito all'accettazione della nomina, ciascun membro del collegio si rende disponibile a esercitare ed esercita interamente e sollecitamente le proprie funzioni nel corso di tutto il procedimento, con equità e diligenza.

10. I membri del collegio esaminano soltanto le questioni sollevate nell'ambito del procedimento e necessarie ai fini di una decisione o di una relazione. I membri del collegio non delegano ad altri tale dovere, salvo nei casi di cui al punto 12 dell'allegato 22-A (Regolamento di procedura).

11. Ciascun membro del collegio prende tutti i provvedimenti opportuni per garantire che i propri assistenti e il proprio personale amministrativo siano a conoscenza degli obblighi assunti dai membri del collegio a norma delle parti I, II, III, IV e V del presente allegato e li rispettino.

IV. Obblighi degli ex membri del collegio

12. Gli ex membri del collegio evitano qualsiasi atto che possa dare l'impressione che essi siano stati parziali nell'esercizio delle loro funzioni o abbiano tratto vantaggio da qualsiasi decisione o relazione del collegio.

13. Gli ex membri del collegio ottemperano agli obblighi di cui alla parte V del presente allegato.

V. Riservatezza

14. I membri del collegio si astengono in qualsiasi momento dal divulgare informazioni riservate o non pubbliche relative al procedimento o acquisite nel corso del procedimento per cui sono stati nominati. In nessun caso i membri del collegio divulgano o utilizzano tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri.

15. I membri del collegio si astengono dal divulgare, in tutto o in parte, una decisione o una relazione del collegio prima della sua pubblicazione conformemente al capo 22 (Risoluzione delle controversie).

16. I membri del collegio si astengono in qualsiasi momento dal divulgare, se non in virtù di obblighi giuridici, le discussioni del collegio o il parere di un membro del collegio e dal rilasciare dichiarazioni in merito al procedimento per cui sono stati nominati o alle questioni oggetto di controversia nel procedimento.

VI. Spese

17. Ciascun membro del collegio registra il tempo dedicato al procedimento e le spese sostenute, così come il tempo e le spese sostenute dai suoi assistenti e dal personale amministrativo e presenta un resoconto finale al riguardo.

VII. Mediatori

18. Il presente allegato si applica ai mediatori, *mutatis mutandis*.

DICHIARAZIONE COMUNE RIGUARDANTE LE UNIONI DOGANALI

A NORMA DEL CAPO 25

1. L'Unione ricorda l'obbligo per i paesi che hanno istituito un'unione doganale con l'Unione di allineare il loro regime commerciale a quello dell'Unione, e l'obbligo per alcuni di essi di concludere accordi preferenziali con i paesi che hanno accordi preferenziali con l'Unione.
2. In tale contesto, e con l'obiettivo di concludere un accordo bilaterale globale che istituisce una zona di libero scambio in conformità dell'articolo XXIV del GATT 1994, le parti osservano che l'Indonesia avvia negoziati con i paesi:
 - a) che hanno istituito un'unione doganale con l'Unione; e
 - b) i cui prodotti non beneficiano delle concessioni tariffarie previste dal presente accordo.

L'Indonesia avvia negoziati quanto prima affinché i suddetti accordi entrino in vigore il più presto possibile dopo l'entrata in vigore del presente accordo.
